RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

Art. 11

Limite di ammissibilità ai giudizi idoneativi

Coloro che partecipano a tre procedure idoneative e non conseguono l'idoneita' non sono ammessi alla prima tornata successiva per lo stesso settore o per i settori affini individuati ai sensi dell'articolo 5.

Versione in vigore dal 18 maggio 2006, non più in vigore dal 29 gennaio 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari
Estremi	Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-164-2006/art-11-limite-di-ammissibilita-ai-giudizi-idoneativi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it